

## CONTENZIOSO

---

### ***Gli effetti della notifica dell'atto impositivo al coobbligato***

di **Luigi Ferrajoli**

In materia di imposte sul reddito, l'[articolo 25 D.P.R. 602/1973](#) prevede che la cartella esattoriale debba essere notificata, **a pena di decadenza**, “entro il 31 dicembre: a) **del terzo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata **se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione** scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che sono dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis D.P.R. 600/1973, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che sono dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir; b) **del quarto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che sono dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter D.P.R. 600/1973; c) **del secondo anno successivo** a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”.

Ciò posto, la notifica di un avviso di accertamento **validamente eseguita** ad un soggetto **coobbligato impedisce** la **decadenza** per l'Ente Impositore dal diritto **all'accertamento nei confronti degli altri co-debitori**; ciò è stato confermato dall'[ordinanza n. 2545 depositata in data 1 febbraio 2018](#) dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, **la società contribuente**, obbligata principale, aveva **proposto ricorso** avanti la CTP avverso una cartella di pagamento relativa all'annualità 2007.

La CTP aveva ritenuto inammissibile il ricorso e, a seguito di impugnazione proposta dalla contribuente, la CTR, **pur dichiarando ammissibile il ricorso introduttivo della lite**, lo aveva **ritenuto comunque infondato** nel merito nella parte relativa all'**eccezione di decadenza** prevista dalla norma citata.

La società contribuente decideva di procedere ulteriormente avanti la Suprema Corte, rilevando come unico motivo di impugnazione **la violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 25 D.P.R. 602/1973**, in forza del fatto che la CTR aveva basato l'infondatezza della propria eccezione di decadenza su tale norma.

Il Giudice di legittimità, con la richiamata [ordinanza n. 2545/2018](#), ha rigettato il ricorso proposto dalla società ricorrente **confermando la sentenza** emessa dalla CTR territorialmente competente.

Nello specifico, la Corte di Cassazione, richiamando la propria precedente e recente

giurisprudenza, ha ribadito che *“alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla **solidarietà fra coobbligati**, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, **l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri**, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, **benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio** di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, **determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento**, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito”* ([Corte di Cassazione n. 13248/2017](#)).

Secondo la Suprema Corte, pertanto, **il principio di diritto** espresso con riguardo **all'emanazione di un atto impositivo è applicabile anche in relazione al termine decadenziale** previsto per l'emissione della cartella esattoriale dall'[articolo 25 D.P.R. 602/1973](#), per la chiara espressione disgiuntiva della norma *“...al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato...”*.

Del resto la stessa Corte ha già avuto modo di statuire con precedenti pronunce ([Corte di Cassazione n. 27005/2007](#) e [n. 1463/2016](#)) **l'equiparabilità dell'atto della riscossione a quello impositivo rispetto al termine decadenziale**, nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi.

Nello specifico la Corte aveva ritenuto - per effetto della solidarietà in proposito sancita dal legislatore - **la tempestiva notifica** al marito dell'avviso di accertamento (come della cartella di pagamento) **sufficiente ad impedire qualsiasi decadenza dell'ente impositore** anche nei confronti della moglie co-dichiarante, trovando applicazione l'[articolo 1310, comma 1, cod. civ.](#) *“...gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido..hanno effetto riguardo agli altri debitori”*, sebbene si tratti di decadenza e non di prescrizione.

Per tali ragioni, la Corte **ha rigettato il ricorso** proposto dalla contribuente **e ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite**.

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

**CON LUIGI FERRAJOLI**

Scopri le sedi in programmazione >